Prot. n. 322727/2026

Attuazione delle disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1. Disponibilità nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate del servizio per l'apertura della partita IVA di persone fisiche che esercitano arti o professioni

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Oggetto

Il presente provvedimento, emanato in attuazione dell'articolo 22 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali, definisce le modalità di utilizzo del servizio *on line*, messo a disposizione nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, per la presentazione della dichiarazione di inizio di un'attività artistica o professionale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Attivazione del servizio

2.1 Il servizio di cui al paragrafo 1 è reso disponibile a decorrere dalla data che sarà comunicata con apposito avviso sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

3. Modalità di utilizzo del servizio

3.1 Il servizio può essere utilizzato dalle persone fisiche che iniziano l'esercizio di un'attività artistica o professionale nel territorio dello Stato, per la quale:

a) non sia richiesta l'iscrizione nel Registro delle imprese o nel Repertorio Economico Amministrativo;
b) non sussista l'obbligo di presentazione della Comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

3.2 Per la presentazione della dichiarazione di inizio attività l'utente inserisce le informazioni richieste dal modello "*Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (Imprese individuali e lavoratori autonomi*)" approvato a norma dell'articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3.3 La data di inizio dell'attività indicata nella dichiarazione non può essere antecedente di oltre trenta giorni rispetto alla data di presentazione della stessa.

4. Ricevute e documenti resi disponibili dal servizio

4.1 A seguito della presentazione della dichiarazione il servizio rende disponibile la ricevuta recante il numero di partita IVA attribuito o, in caso di mancato superamento dei controlli automatici effettuati dal servizio, una ricevuta di scarto recante i motivi dello stesso. La disponibilità dei predetti documenti è comunicata al contribuente mediante avviso nell'area riservata e anche mediante un messaggio trasmesso tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (App IO).

5 Trattamento dei dati

5.1 Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "Regolamento"). La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell'articolo 16, comma 1, lett. i) della legge 9 agosto 2023, n. 111, e nell'articolo 22 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, rubricato "*Rafforzamento dei servizi digitali*", il quale stabilisce che con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate siano definite le regole tecniche e amministrative per la messa a disposizione, l'accesso e l'utilizzo - da parte dei contribuenti ed eventualmente degli intermediari da loro delegati - dei servizi digitali per l'effettuazione di adempimenti fiscali. Inoltre, rileva, quale base giuridica specifica del trattamento, l'art. 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che disciplina le informazioni da indicare nella dichiarazione di inizio attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

5.2 Per le finalità di cui al presente provvedimento, l'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati personali.

5.3 L'Agenzia delle entrate si avvale del *partner* tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento.

5.4 I dati personali oggetto di trattamento riguardano i dati anagrafici, contabili, fiscali, inerenti a possidenze e riscossioni del soggetto che effettua la dichiarazione di inizio attività e sono trattati esclusivamente ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione e all'utilizzo del servizio e degli obblighi legali correlati.

5.5 I dati sono memorizzati nei sistemi informativi dell'Anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di minimizzazione dei dati, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lett. c), del Regolamento.

5.6 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento, il dato è trattato in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti.

5.7 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento), l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle finalità di cui al paragrafo 1.

5.8 L'Agenzia delle entrate adotta le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento necessarie a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

5.9 Sul trattamento dei dati personali relativo al servizio è stata eseguita la valutazione d'impatto sulla protezione dati (DPIA) ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento.

Motivazioni

L'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, prevede il progressivo rafforzamento dei servizi digitali messi a disposizione dei contribuenti dall'Agenzia delle entrate per l'effettuazione degli adempimenti fiscali.

Il presente provvedimento, emanato ai sensi del richiamato articolo 22, disciplina l'attivazione, nell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, del servizio per l'apertura della partita IVA di persone fisiche che esercitano arti o professioni. Il servizio permette al soggetto, persona fisica, che intende iniziare un'attività artistica o professionale esercitata in forma di lavoro

autonomo per la quale non è prevista la presentazione della Comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di presentare la dichiarazione di inizio attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto con la contestuale attribuzione della partita IVA.

L'apertura della partita IVA per lo svolgimento di un'attività professionale o altra attività per la quale non è obbligatoria l'iscrizione al Registro delle Imprese avviene mediante la presentazione presso qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle entrate del modello AA9/12 *"Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA – (imprese individuali e lavoratori autonomi)",* entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività.

Il nuovo servizio consente all'interessato di compilare e presentare la dichiarazione di inizio attività direttamente dalla propria area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate, attraverso un percorso guidato e semplificato.

Le informazioni inserite dall'utente sono sottoposte a controlli automatici finalizzati a verificarne la completezza, la correttezza formale e la coerenza con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria, nonché ad accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'utilizzo del servizio.

Il servizio, in seguito ai predetti controlli, rende inoltre disponibili la dichiarazione presentata su modello approvato a norma dell'articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il relativo numero di Partita IVA attribuito, le ricevute relative alla sua acquisizione o al suo scarto, nonché le informazioni sullo stato di lavorazione della richiesta.

La descritta funzionalità amplia i servizi *web* messi a disposizione dei contribuenti al fine di favorire la semplificazione e il corretto adempimento degli obblighi tributari, in conformità ai principi previsti dall'articolo 16, comma 1, lett. i), della legge 9 agosto 2023, n. 111 e dall'articolo 22 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate nella sezione "Amministrazione trasparente", come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 41 del 2025 (articolo 2; articolo 3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate nella sezione "Amministrazione trasparente", come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n. 43 del 2025 (articolo 2, comma 1).

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante "*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*";

Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante "*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*";

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, avente ad oggetto "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*;

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante "*Codice dell'amministrazione digitale*";

Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40 recante "*Misure urgenti per la tutela di consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli*";

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 75295 del 3 giugno 2015, recante "*Approvazione del modello AA9/12 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle persone fisiche, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Approvazione delle istruzioni e delle specifiche tecniche per la compilazione del modello AA7/10, da utilizzare per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dei soggetti diversi dalle persone fisiche";*

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

Legge 9 agosto 2023, n. 111, recante *"Delega al Governo per la riforma fiscale";*

Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 recante "*Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari*".

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 5 novembre 2026

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente